

— condannare, inoltre, la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

— Con tale motivo le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la misura di aiuto di Stato non è idonea a perseguire il suo obiettivo, che è quello di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia olandese, mediante la compensazione dei costi fissi delle imprese che hanno subito una perdita del fatturato del 30 % a causa dell'epidemia di COVID-19 e delle misure governative successivamente imposte. L'importo massimo dell'aiuto è, secondo le ricorrenti, inadeguato a raggiungere l'obiettivo perseguito dalla misura di aiuto di Stato. La misura di aiuto di Stato concede un massimo di EUR 600 000 alle grandi imprese. Un tale importo è insufficiente per porre rimedio al grave turbamento dell'economia olandese garantendo che le imprese rimangano economicamente redditizie. Soprattutto per le grandi imprese come le ricorrenti, l'importo di EUR 600 000 non è sufficiente per rispondere efficacemente alla perdita di fatturato subita a causa dell'epidemia di COVID-19.

— In secondo luogo le ricorrenti sostengono che la misura di aiuto di Stato è sproporzionata. L'attuale regime va oltre quanto necessario per prevenire le carenze di liquidità delle PMI e sostenere i loro costi fissi. In effetti, l'importo sproporzionato concesso alle PMI consente loro di essere più competitive, poiché non sono così limitate dai costi fissi. Inoltre, le PMI che hanno ricevuto l'aiuto non sono tenute, tanto quanto le ricorrenti⁽¹⁾, a ricorrere al capitale proprio per rimanere competitive. Le ricorrenti ricevono un importo massimo di EUR 600 000 per mantenere in funzione trentatré alberghi. Le PMI, invece, possono ricevere quasi lo stesso importo di aiuti per far fronte alle carenze di liquidità di un solo albergo di piccole o medie dimensioni.

2. Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.

— Il secondo motivo di annullamento riguarda le carenze procedurali della decisione impugnata. La decisione, secondo le ricorrenti, contiene una motivazione insufficiente, poiché non affronta la questione della (giustificazione della) differenza sproporzionata tra l'aiuto massimo tra le PMI e le imprese più grandi. Non affronta nemmeno l'adeguatezza della misura stessa, né il fatto che le PMI avevano potuto ricevere aiuti nell'ambito di due precedenti misure aiuto. Con la sua decisione la Commissione non ha, quindi, permesso alle ricorrenti di conoscere le ragioni per cui ha deciso che la misura di aiuto di Stato era considerata compatibile con il mercato interno. Ciò viola l'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Nota editoriale: la domanda si riferisce alla circostanza che le società interessate sono tenute a «consultare» il loro capitale proprio.

Ricorso proposto il 25 maggio 2021 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)

(Causa T-293/21)

(2021/C 278/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ulrike Muschaweck (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Joachim Conze (Monaco di Baviera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «UM» — Marchio dell'Unione europea n. 9 305 731

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2021 nel procedimento R 2260/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 6 agosto 2019 nella misura in cui è stato deciso di mantenere la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 9 305 731 per i servizi rimanenti, in particolare per:

Classe 44: servizi medici nel settore della chirurgia dell'ernia;

- accogliere integralmente la domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea n. 9 305 731;

- dichiarare la decadenza del marchio dell'Unione europea n. 9 305 731 con effetto dal 20 giugno 2017 per tutti i prodotti e servizi, in particolare per:

Classe 10: apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; Occhi, arti e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura.

Classe 41: Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali, Tutti i suddetti servizi nel settore della medicina;

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Servizi di analisi e di ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di hardware e software.; Tutti i suddetti servizi nel settore della medicina.

Classe 44: Servizi medici e veterinari; Cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o gli animali; Servizi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura;

- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Irregolarità formale della decisione impugnata: mancanza di rappresentanza effettiva della controparte; presentazione tardiva del titolare del marchio;
- irregolarità materiale della decisione impugnata: mancanza di consenso da parte della titolare iniziale del marchio all'uso del marchio; assenza di un uso effettivo del marchio dell'Unione europea «UM»; uso del marchio dell'Unione europea «UM» con l'aggiunta «Dr. Muschaweck».

Ricorso proposto il 24 maggio 2021 — Joules / EUIPO — Star Gold (Jules Gents)

(Causa T-294/21)

(2021/C 278/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Joules Ltd (Market Harborough, Regno Unito) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Star Gold GmbH (Pforzheim, Germania)